ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COM (83) 497 **COLLECTION RELIEE DES**

Vol. 1983/0188

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 497 def.

Bruxelles, 12 settembre 1983

Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Tariffa doganale comune, originari di Malta (anno 1984)



(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il Consiglio ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 1974, Malta deve fruire di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate.

Scopo del regolamento qui allegato è di dare applicazione alla decisione del Consiglio e di estendere a Malta, in via autonoma per l'anno 1984 la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti dei capitoli 1 - 24, già proposte dalla Commissione nel quadro delle preferenze generalizzate.

La proposta prende in considerazione esclusivamente i prodotti che interessano Malta e in ordine ai quali il trattamento previsto dalla Comunità nei confronti di detto paese non è più favorevole di quello deciso nel quadro delle preferenze generalizzate.

Si richiama l'attenzione sul fatto che tanto il dispositivo del regolamento quanto l'allegato elenco dei prodotti sono direttamente collegati con la proposta che la Commissione ha trasmesso al Consiglio in materia di preferenze generalizzate a favore dei prodotti contemplati dai capitoli 1 - 24.

La proposta allegata dovrà essere quindi armonizzata col testo definitivo del suddetto regolamento, non appena questo sarà adottato dal Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (²), la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco del presente regolamento, che la Comunità sospenda dal 1° gennaio al 31 dicembre 198 4, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, in attesa di un protocollo previsto all'articolo 118 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità deve prendere le misure di cui all'articolo 119 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà dunque alla Comunità a nove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.
- 2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per

l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere parzialmente od integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

- 1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.
- 2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.
- 3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L. 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

ALLEGATO

Numero della tariffa doga- nale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni:	:
	III. della specie suina: b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici ex B. di selvaggina con pelo, congelate C. altre: ex I. Cosce di rane II. non nominate	6 % esenzione esenzione esenzione
04.06	Miele naturale	25 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri	esenzione
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	escrizione
	ex B. altri: — Fiori recisi, semplicemente disseccati — altri fiori recisi	5 % 14 %
07.01	Ortaggi o piante mangerecce, freschi o refrigerati: G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	13 %
	ex T. altri: Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleilera («Drumsticks»)	csenzione
07,02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: ex B. altri: — Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	13 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	 E. Altri ortaggi e piante mangerecce: — Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench) 	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri: — Ravanelli (Cochlearia armoracia)	esenzione
	Abelmosco (Hibiscus esculentus I., o Abelmoschus esculentus (I.,) Moench)	

Numero della tariffa doga- nale comune	Designazione delle merci	
1	2	3
08.08	Bacche fresche:	
00.00	F. altre	5 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne e frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) non nominate:	
	Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	400
	- Ovini	18 %
	— Caprini	16 %
	bb) altre	16 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	15 %
	ex F. Capperi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
•	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	- Frutta del n. 08.01 A	esenzione
	Frutta dei nn. 08.01 da B a H, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	!
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (F
	ex 2. altri:	
	Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	4 %

		- 4 - ,	
		••	
	Numero della tariffa doga- nale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
	1	2	3
	20.07 (segue)	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri:	
		a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
		2. di pompelmi e di pomeli	8 %
		3.di limoni e di altri agrumi:	
	•	ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi succhi di limoni	13 %
		ex bb) altri:	13 %
		- esclusi succhi di limoni	13 %
		6. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) con zuccheri addizionati:	
		— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6%
		di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
		ex bb) altri:	
		di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6%
		 — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 	18 %
		7. Miscugli:	
		ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insie- me, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
		11. con zuccheri addizionati	17 %
		22. non nominati	18 %
		b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
		2. di pompelmi o di pomeli:	
		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 % + (P)
•		bb) altri	8 %
		4. di altri agrumi:	
		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (I
		bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
		cc) senza zuccheri addizionati	15 %
		7. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % — di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e	
		08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (F
		di altre frutta escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (
	•		

Numero della tariffa doga- nale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi			
1	2	3			
20.07 (segue)	B. II. b) 7. ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:				
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6%			
	di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %			
	ex cc) senza zuccheri addizionati:				
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6%			
	 — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche 	18 %			
	8. Miscugli:				
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:				
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizio- nati superiore a 30 %	17 % + (P)			
	22. avanti tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %			
	33. senza zuccheri addizionati	18 %			
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:				
	A. Lieviti naturali vivi:				
	II. Lieviti di panificazione:				
	a) secchi	em			
	b) altri	em			
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:				
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione			

Abbreviazioni:
(P) = prelievi.
em = elemento mobile.